



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**I.P.S.A.A. e I.P.S.S.A.R. "DON DEODATO MELONI"**  
*SETTORE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE*  
*E SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA*  
*E I SERVIZI COMMERCIALI*  
*SERVIZI SOCIALI E ODONTOTECNICO*  
**ORISTANO**



## **REGOLAMENTO CONVITTO**

### Art. 1(Disposizioni generali)

Scopo del Convitto è quello di assicurare il carattere residenziale degli studi al maggior numero possibile di alunni dell'Istituto, esso rappresenta, inoltre, un mezzo particolarmente idoneo a rendere più proficui gli insegnamenti impartiti a scuola e l'opera educativa e di formazione degli allievi. Il Convitto educa i giovani al senso della consapevolezza e della responsabilità. È una istituzione che ha come fine primario l'educazione e la crescita umana, civile e culturale degli studenti.

### Art. 2 (Personale operante nel Convitto)

Nel Convitto l'attività educativa e disciplinare è svolta principalmente dal Dirigente Scolastico e dagli Educatori, anche se la progettazione e la conduzione della stessa attività avviene attraverso un confronto costruttivo con le altre componenti dell'Istituto, in particolar modo il personale docente e quello ATA.

È infatti previsto un percorso formativo unitario scuola-Convitto che cerca di armonizzare il curriculum scolastico e la vita convittuale. Gli educatori partecipano dunque alle riunioni periodiche del Consiglio di Classe, e sono richiesti interventi diretti dei docenti nel Convitto.

Gli Educatori curano il comportamento degli studenti Convittori, hanno funzione di guida e di consulenza nell'attività di studio del gruppo di studenti a loro affidati, di organizzazione e di animazione delle attività sportive, culturali e integrative del gruppo stesso, di collaborazione con gli insegnanti per un completo ed armonico sviluppo della personalità degli studenti.

### Art. 3 (Applicazione e Validità del Regolamento)

Il Convitto è ordinato in modo da assicurare ai ragazzi un regime di vita sano e sereno. In tale spirito, le norme del presente regolamento sono applicate a tutti i convittori, sia minorenni che maggiorenni. Per i convittori, l'osservanza di quanto scritto nel presente regolamento vale nel Convitto e durante la libera uscita. Il Dirigente Scolastico sovrintende al Convitto, coadiuvato dall' Educatore Coordinatore o da un suo delegato.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto. Ogni modifica ha valore solo dal momento della sua approvazione da parte del detto Consiglio di Istituto.

### Art. 4 (Pubblicità del Regolamento)

All'atto dell'iscrizione, ciascun Convittore è tenuto a prendere conoscenza del regolamento. Una copia del presente regolamento sarà costantemente affissa all'albo dell'Istituto, una copia alla bacheca del Convitto, una copia in segreteria studenti. In caso di approvazione di un nuovo Regolamento di Convitto o di modifica allo stesso in vigore verrà data pubblicità delle stesse attraverso apposita comunicazione affissa all'albo dell'Istituto; copia della stessa comunicazione sarà affissa alla bacheca del Convitto.

## TITOLO 2: AMMISSIONE IN CONVITTO

### Art. 5 (Ammissione in Convitto)

Nel Convitto sono ammessi alunni e qualora esistano un numero sufficiente di richieste, alunne, sia dell'indirizzo agrario che di quello alberghiero.

Verranno soddisfatte prioritariamente le richieste di ammissione fatte da alunni dell'Istituto al quale il Convitto è annesso.

Soddisfatte le richieste di convittualità degli alunni dell'Istituto, potranno essere ammessi, se oggettivamente possibile, alunni convittori e/o semiconvittori frequentanti altre scuole di istruzione secondaria di secondo grado. L'ammissione di tali alunni, entro il limite massimo delle dotazioni consentite del Personale Educativo, dovrà essere deliberata dagli organi competenti dell'Istituto, sentito il parere del C.S.A..

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 446 comma 1 T.U. 2907/94 relativo alla dotazione organica del Personale Educativo e l'art. 4 della Legge 20/08/2001 n. 333.

### Art. 6 (Domande per l'ammissione al Convitto)

Le domande di ammissione debbono essere redatte in carta semplice sugli appositi moduli predisposti dalla Segreteria Studenti dell'Istituto; le domande dovranno essere firmate da uno dei due genitori o dal tutore legale dell'aspirante Convittore minorenni, o dall'aspirante Convittore maggiorenne, e indirizzate al Dirigente Scolastico nei termini previsti per l'iscrizione all'Istituto. In casi eccezionali, qualora le domande non coprano la totalità dei posti a disposizione, potranno essere accettate domande anche oltre il termine di scadenza.

La sottoscrizione della domanda di ammissione al Convitto comporta automaticamente da parte del genitore o da chi esercita la patria potestà (e, tramite questi, dal Convittore minorenni) o dal Convittore maggiorenne, l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento e di tutti gli adempimenti finanziari che saranno richiesti dall'amministrazione e fissati ogni anno in base ai costi di esercizio.

Il modulo per la domanda di ammissione dovrà recare l'indicazione della documentazione obbligatoria da presentare per il perfezionamento dell'iscrizione, oltre alla segnalazione di tutti i requisiti richiesti per la compilazione della graduatoria degli aspiranti Convittori che verrà stilata sulla base delle domande stesse.

### Art. 7 (Restrizioni all'ammissione)

L'ammissione al Convitto è subordinata prioritariamente alla regolare iscrizione a una delle classi dell'Istituto (o ad altri Istituti superiori nei casi previsti all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento) e alla presentazione obbligatoria:

1. dell'attestazione del versamento della prima rata della quota di ammissione;
2. del certificato o di una attestazione del medico di famiglia dalla quale risulti l'idoneità dello studente al regime convittuale
3. di tutta la documentazione che venga stabilita dal Dirigente Scolastico al momento della redazione dei moduli di domanda di ammissione.

L'ammissione degli studenti al Convitto è effettuata dal Dirigente Scolastico su richiesta dei genitori o del tutore legale, o dei richiedenti maggiorenni con il limite massimo di età, fissato in anni 23.

Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere obbligatorio del Collegio degli Educatori, sulla base di validi e comprovati motivi. La riconferma dell'iscrizione al Convitto degli studenti Convittori è disposta dal Dirigente Scolastico previo parere del Collegio degli Educatori. Non saranno ammessi in Convitto gli studenti che risultassero avere pendenze di pagamento relative ad anni

precedenti (rette, danni, etc.) o comunque non in regola con il pagamento della prima parte della retta annuale e/o con la presentazione della documentazione obbligatoria richiesta.

#### Art. 8 (Graduatoria)

Dall'esame delle domande presentate viene stilata una graduatoria degli aspiranti Convittori, anche se il numero di domande presentate è inferiore al numero di posti disponibili. La graduatoria è stilata sulla base dei seguenti titoli di preferenza per l'ammissione:

##### 1) Merito scolastico:

ñ Respinto media reale riportata nella votazione di fine anno;

ñ Promosso corrispondenza tra punteggio attribuito e media matematica dei voti riportati nello scrutinio finale, decimali compresi. ( es. media del 6,2 : punti 6,2 ; media del 7,5 : punti 7, 5);

2) Comportamento e applicazione nello studio in convitto . Il punteggio relativo al comportamento ed all'applicazione allo studio dell' aspirante convittore, verrà assegnato dal Collegio del personale Educativo. Per 1' assegnazione di questo punteggio che potrà variare da 1( uno ) fino a 5 ( cinque ), il suddetto Collegio, dovrà essere convocato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore del Convitto entro la fine dell' anno scolastico per le valutazioni finali da inserire nella scheda personale di ogni singolo convittore.

##### 3) Frequenza in convitto nell' anno precedente.

Al fine di premiare la fativa ed assidua presenza in convitto, il punteggio relativo alla frequenza verrà calcolato sul rapporto tra giorni totali di apertura del convitto e giorni di presenza dell' alunno, escludendo dal calcolo le assenze debitamente giustificate causate da motivi di salute o da gravi motivi famigliari. Pertanto il punteggio verrà calcolato nel modo seguente

1.N°di presenze fino al 25% del totale dei giorni di effettiva convittualità punti 1

2.N°di presenze fino al 50% del totale dei giorni di effettiva convittualità punti 2

3.N°di presenze fino al 75% del totale dei giorni di effettiva convittualità punti 3

4.N°di presenze oltre il 75 % del totale dei giorni di effettiva convittualità punti 4

Agli alunni che si iscrivono per la prima volta viene attribuito, relativamente alle voci comportamento ed applicazione ( punto 2 ) e frequenza in convitto ( punto 3 ), un punteggio per le singole voci corrispondente alla media dei punteggi attribuiti agli alunni convittori già iscritti negli anni precedenti.

4)Tempi di percorrenza necessari per arrivare all' Istituto dal proprio comune di residenza (sulla base delle tabelle dell'ARST o FFSS).

Viene attribuito un punto ogni dieci minuti di percorrenza fino ad un massimo di 8 punti

In tutti i casi di ammissione contemplati nel presente articolo, a parità di punteggio è titolo preferenziale la minore età degli aspiranti convittori.

Subordinatamente alla disponibilità di posti in convitto, potranno essere ammessi, sulla base di una graduatoria stilata con gli stessi criteri dei commi precedenti, gli aspiranti convittori che abbiano presentato domanda di ammissione in convitto dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria di ammissione in convitto, previo accertamento dei posti disponibili, sarà predisposta dal Dirigente Scolastico, che si avvarrà della collaborazione del Collegio del personale Educativo. La graduatoria viene stesa dal Collegio degli Educatori. La graduatoria provvisoria, promulgata dal Dirigente Scolastico, viene affissa all'albo della scuola per almeno 15 giorni per eventuali ricorsi.

Tali ricorsi dovranno esser presentati in forma scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, con segnalazione della motivazione del ricorso.

Esaminati gli eventuali ricorsi, il Dirigente Scolastico promulga la graduatoria definitiva. In caso di necessità

dovute alle strutture di accoglienza, le ammissioni potranno avvenire scaglionate nel tempo, con ammissione secondo la graduatoria definitiva.

#### Art.9 (Ritiro)

Qualora sopraggiunti motivi impongano il ritiro del Convittore nel corso dell'anno scolastico, la domanda di ritiro dal Convitto, firmata da un genitore o dal tutore legale o dall'alunno maggiorenne, e debitamente motivata, dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico, che ne darà comunicazione al Coordinatore del Convitto. Il ritiro implica in ogni caso la perdita della retta in corso o della somma versata come anticipo sul pagamento della retta. Qualora il ritiro avvenga oltre il 31 gennaio, il Convittore che si ritira è tenuto al pagamento dell'intero importo della retta stabilita.

#### Art.10 (Retta convittuale)

La retta annuale è fissata dal Consiglio di Istituto di anno in anno e si riferisce all'intero periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, secondo il calendario stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di eventuali modifiche stabilite dagli Enti Locali. Il 10% dell'importo verrà destinato, in aggiunta al capitolo del fondo d'istituto, all'acquisto di arredi e suppelletili per il convitto stesso. Il pagamento della retta avviene mediante versamenti trimestrali anticipati secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto, e comunicate agli alunni ammessi al Convitto. Il primo versamento sarà fatto al momento dell'iscrizione. Trascorsi 7 giorni dalla scadenza del secondo versamento trimestrale (entro il 21 dicembre) o del terzo versamento trimestrale (entro il 10 marzo), il Dirigente Scolastico è autorizzato a sospendere dal Convitto il Convittore moroso fino al pagamento della retta .

La retta convittuale dà diritto al vitto e all'alloggio e all'assistenza sanitaria del Convitto, tuttavia il ticket per medicinali ed altri eventuali oneri sanitari anche in caso di infortunio avvenuto in Convitto, sono a carico diretto delle famiglie. L'allontanamento totale o parziale dal Convitto comporta la perdita della retta pagata. Potranno essere previste annualmente dal Consiglio di istituto riduzioni o esenzioni all'importo della retta per motivi di studio e/o di disagiate condizioni economiche familiari e/o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido dal Consiglio stesso.

### TITOLO 3: ALUNNI CONVITTORI

#### Art. 11 (Norme generali di comportamento del Convittore)

Ogni Convittore deve:

1. Attendere con cura ai propri doveri scolastici e a quelli imposti dalla vita interna del Convitto;
2. Comportarsi con la massima correttezza in tutte le attività del Convitto, sia che si svolgano all'interno degli edifici del Convitto e/o dell'istituto, sia che si espletino all'esterno delle dette strutture;
3. Usare il massimo rispetto nei riguardi del Dirigente Scolastico, del personale ATA e del Personale Educativo, cui si deve la massima ubbidienza;
4. Comportarsi con la massima educazione nei confronti del rimanente personale del Convitto. Ogni Convittore, in caso di reclami o lagnanze, o abbia desideri da esporre, deve sempre ed esclusivamente rivolgersi all'Istitutore di turno che riferisce al Coordinatore mediante segnalazione sul registro;

5. Usare modi cortesi e civili con gli altri Convittori;
6. Avere cura dell'igiene e del decoro della propria persona e dei propri indumenti; in particolare deve sempre avere un abbigliamento consono alle diverse attività del Convitto.
7. Rispettare le strutture del Convitto e le suppellettili fornite;
8. Evitare sprechi di luce ed acqua;
9. Mantenere la propria stanza pulita e in ordine.

Il Personale Educativo starà attento affinché i giovani si abituino ad essere ordinati rispettando così nello stesso tempo sé stessi, l'ambiente che li ospita e le persone che vivono e agiscono in Convitto.

#### Art. 12 (Assegnazione alle camere)

Ogni Convittore, al momento del primo ingresso in Convitto nell'anno scolastico, verrà assegnato a una camera, dove potrà depositare i propri effetti e indumenti ed effettuare la dormizione.

Al Convittore non è permesso cambiare la propria camera, se non su esplicita autorizzazione dell'Educatore in servizio.

L'assegnazione alle camere e alle squadre viene effettuata dal Collegio degli Educatori, tenendo conto dell'età dei Convittori di ciascuna camera, della classe frequentata e di eventuali necessità segnalate dalle famiglie dei Convittori, compatibilmente alla disponibilità dei locali.

#### Art. 13 (Squadre)

Per esigenze educative e per favorire quanto più possibile lo svolgimento delle attività del Convitto, i Convittori vengono divisi in squadre quanto più possibile omogenee per classi frequentate e/o per età; i criteri della suddivisione in squadre vengono stabilite anno per anno dal Collegio degli Educatori. Secondo un orario proposto dal Collegio degli Educatori ed approvato dal Dirigente Scolastico, ogni squadra è assegnata a rotazione a un Educatore che ne è responsabile durante le attività pomeridiane e serali, ivi compresi i pasti. Ciascun Convittore membro di una squadra condivide con i compagni di squadra gli spazi di studio e di dormizione. Nei periodi della giornata destinati all'attività ricreativa, salvo particolari esigenze, le squadre condividono gli spazi comuni, mescolandosi.

La suddivisione in squadre può essere temporaneamente modificata a seconda delle esigenze o delle attività secondo le modalità previste dal Regolamento Interno delle Attività degli Educatori.

#### Art. 14 (Rapporti Convitto-famiglie)

Affinché l'azione educativa sia conforme ai principi e alle norme del Regolamento, si ritiene necessaria una stretta collaborazione Convitto-famiglia. A tal fine sarà attivata almeno una riunione generale tra genitori e Personale Educativo, convocate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio degli Educatori, in coincidenza o nelle immediate prossimità dell'apertura annuale del Convitto. Nel corso di tale riunione verranno illustrate alla famiglie e ai Convittori le finalità del Convitto e i principali servizi da esso fornito e illustrati i punti principali del presente Regolamento. Gli Educatori partecipano ai colloqui generali stabiliti dal Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico e gli Educatori comunicheranno tempestivamente alle famiglie dei Convittori eventuali situazioni e comportamenti del Convittore che possano pregiudicare il sereno svolgimento della vita convittuale. Nelle pagelle dei convittori, sia quadrimestrali che nelle eventuali pagelle intermedie al quadrimestre dell'Istituto, compare anche la valutazione del profitto nelle attività del Convitto.

#### Art. 15 (Assenze dei Convittori)

L'educatore di turno verifica la mattina la presenza alle lezioni degli Alunni Convittori effettivamente presenti in Convitto; in caso di assenza, segnalerà tempestivamente il fatto al Dirigente Scolastico o al suo Delegato. Nel Registro del Convitto verranno segnalate le presenze e le assenze dei Convittori. La frequenza degli Alunni Convittori verrà esaminata dal Collegio degli Educatori, in quanto essa costituirà titolo per la graduatoria degli aspiranti Convittori del successivo anno scolastico.

#### Art. 16 (Malattia dei Convittori)

In caso di indisposizione che renda impossibile la frequenza scolastica, il Convittore si recherà in infermeria in caso di presenza dell'infermiere. Verrà data immediata comunicazione alla famiglia del Convittore malato perché lo prelevi entro il più breve tempo possibile. In nessun caso il Convittore malato potrà restare in Convitto oltre il tempo necessario all'arrivo dei genitori o del tutore legale o di un loro rappresentante delegato, in quanto la struttura Convittuale non permette una degenza. La delega al prelievo del Convittore minorenni dovrà essere inviata via fax presso la Segreteria dell'Istituto, accompagnata da copia del documento di identità del genitore o del tutore legale, recante indicazione del nome del delegato e sottoscritta dal genitore o tutore legale.

#### Art. 17 (Infortuni dei Convittori)

In caso di infortuni a danno degli alunni Convittori, l'educatore in servizio provvederà ad informare l'infermiera del Convitto, per le cure del caso.

Qualora le condizioni dell'alunno fossero tali da richiederne un trasporto per accertamenti al pronto soccorso, si procederà secondo il presente ordine : a) condizioni serie o visibilmente piuttosto gravi : l'educatore provvederà a chiamare i mezzi di soccorso ed in presenza dell'infermiera in servizio, sarà la stessa ad accompagnare l'alunno presso la struttura ospedaliera.

b) infortunio che richiede accertamenti urgenti, ma non tali da richiedere l'uso di un mezzo di soccorso : in presenza dell'infermiera, sarà la stessa a dover accompagnare, anche col mezzo proprio e con conseguente diritto a rimborso chilometrico ed a eventuale recupero delle ore eccedenti, il convittore presso la struttura ospedaliera. In assenza dell'infermiera e qualora il numero degli educatori presenti in servizio non sia inferiore a tre, il trasporto dell'alunno al pronto soccorso sarà effettuato dall'educatore cui è affidata la squadra di appartenenza del convittore, fermi restando il diritto al rimborso chilometrico e quello al recupero o la retribuzione delle eventuali ore eccedenti rispetto al servizio.

In tutti i casi di assenza dell'infermiera o numero insufficiente di educatori in servizio, sarà compito esclusivo del custode del convitto, su esplicita richiesta dell'educatore in servizio, coadiuvare gli altri educatori nella vigilanza degli alunni convittori al fine di permettere all'educatore di squadra di accompagnare il convittore infortunato presso il pronto soccorso e curarne il rientro presso il convitto anche con l'uso dell'automobile di servizio in dotazione all'Istituto. In ogni caso, sempre a cura dell'educatore cui è affidato l'alunno infortunato, dovrà essere redatta una relazione, che dovrà essere portata in segreteria e messa al protocollo al massimo entro 24 ore dall'accaduto. Nella relazione dovranno essere chiaramente indicate: la data, l'ora il luogo e le circostanze nel quale si è verificato l'infortunio oltre al nome di chi accompagna il ragazzo al Pronto Soccorso. Oltre a questa dichiarazione dovrà figurare una annotazione relativa all'accaduto sul Registro del Convitto.

#### Art. 18 (Comitato dei Convittori)

All'interno del Convitto, quale strumento di espressione delle esigenze collettive degli Alunni Convittori, è istituito un Comitato dei Convittori.

È costituito da un rappresentante per ciascun anno di corso e viene eletto dai Convittori all'inizio dell'anno. I Convittori appartenenti a un anno di corso non possono essere rappresentati da un alunno Convittore che non sia in quell'anno di corso. Tutti i Convittori, ciascuno per il proprio anno, sono elettori ed eleggibili. Il Comitato dei Convittori, sulla base delle richieste dei Convittori stessi, formula al Dirigente Scolastico e al

Coordinatore degli Educatori, proposte tendenti a migliorare la vita e l'attività convittuale. In particolare le proposte del Comitato tendono:

1. all'attuazione di iniziative atte al miglioramento delle possibilità educative e didattiche del Convitto
2. all'acquisto di libri, riviste, pubblicazioni per il Convitto;
3. all'acquisto di attrezzature sportive e di ricreazione;
4. all'attuazione di iniziative di carattere sportivo e ricreativo;
5. alla variazione (temporanea o permanente) del menù giornaliero.

Il Comitato dei Convittori segnala al Coordinatore degli Educatori, che può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato, eventuali inconvenienti e disfunzioni, anche occasionali, che possano limitare la funzionalità del Convitto. Tali segnalazioni possono essere fatte anche direttamente al Dirigente Scolastico. Il Comitato dei Convittori può formulare al Collegio degli Educatori proposte di modifica del presente regolamento, con richieste motivate. Un rappresentante del Comitato, nominato al suo interno per questa funzione, potrà esplicitare ed approfondire le motivazioni di tali richieste in Collegio degli Educatori.

#### TITOLO 4: ATTIVITA' DEL CONVITTO

##### Art. 19 (Periodo di attività del Convitto)

Il Convitto è aperto ai Convittori nei periodi di attività Didattica dell'Istituto cui è annesso; l'attività convittuale viene quindi sospesa il sabato a partire dalle ore 9,00 (vedi gli orari nell'Allegato A), le domeniche, i giorni di festività previste dalla Legge, i giorni a disposizione per le pause didattiche stabilite dal Collegio dei Docenti dell'Istituto, i giorni destinati ad Assemblea di Istituto che fossero a ridosso di festività.

Il giorno di prima apertura, che in caso di necessità strutturali e di carenza di Personale Educativo può anche essere successivo a quello di effettiva apertura dell'Anno Scolastico dell'Istituto, viene stabilito dal Dirigente Scolastico, dopo aver consultato il Collegio degli Educatori. Qualora le necessità strutturali lo richiedessero, è possibile anche un'apertura parziale del Convitto: in questo caso i Convittori saranno ammessi progressivamente, secondo la graduatoria.

La chiusura del Convitto coincide con la chiusura delle attività didattiche dell'anno scolastico; su richiesta dei Convittori interessati, e su delibera del Dirigente Scolastico, il Convitto può essere riaperto a disposizione dei Convittori impegnati negli Esami di Stato o di Qualifica, nei giorni infrasettimanali fino al termine delle prove. In tale periodo tanto l'orario del Personale Educativo quanto quello delle attività del Convitto saranno adattati su delibera del Dirigente Scolastico su proposta del Collegio degli Educatori.

Durante l'anno scolastico, ogni settimana il Convitto apre il lunedì mattina alle ore 8,00 per l'accoglienza dei Convittori, (che viene fatta dal Coordinatore del Personale Educativo o da altro Educatore o Educatrice) e chiude il sabato alle ore 9,00, dopo la verifica della presenza degli alunni Convittori nelle classi. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Istituto, al Dirigente o ai suoi collaboratori (docenti/educatori) nel caso di eventuali incidenti avvenuti in itinere dei trasferimenti degli alunni Convittori da e per il Convitto.

In caso di festività o sospensione delle attività didattiche infrasettimanali, il Convitto cessa le sue attività alle ore 9,00 del giorno precedente la festività; in caso vi siano alcuni alunni Convittori impegnati in corsi o lezioni pomeridiane nel giorno precedente la detta festività, il Convitto cessa le sue attività alle ore 14,30.

#### Art. 20 (Orario e attività giornaliera)

La giornata in Convitto è regolata da apposito orario stabilito dal Collegio degli Educatori in base ai principi generali stabiliti dal Regolamento. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, vale quanto previsto nell'Allegato A al presente Regolamento. L'orario interno deve essere rispettato indistintamente da tutti. Per eventuali reclami e proposte i Convittori devono sempre ed esclusivamente rivolgersi all'Educatore in servizio, il quale provvederà, se lo riterrà opportuno, ad informare la Direzione.

#### Art. 21 (Sveglia)

La sveglia avviene all'orario previsto dall'allegato A.

Al mattino, il Custode provvederà alla sveglia secondo le modalità disposte dal Dirigente Scolastico. I Convittori dovranno sollecitamente alzarsi, provvedere alla pulizia e all'igiene personale, al riordino degli oggetti personali, della propria camera e del proprio letto; dovranno inoltre provvedere alla preparazione dell'occorrente per le attività scolastiche. Nel giorno che precede l'interruzione delle attività scolastiche o in caso di rientro in famiglia anticipato, dovranno predisporre l'occorrente per il detto rientro.

#### Art. 22 (Accesso alla mensa)

I Convittori si recheranno nella sala destinata al servizio di mensa ordinatamente e in maniera autonoma. Durante il pranzo e la cena, potranno essere ammessi in sala solo in presenza degli Educatori in servizio. Per la colazione e la merenda, i Convittori possono accedere alla mensa anche scaglionati, ma in ordine e rispettando le comuni regole della buona educazione, qualora l'Educatore in servizio sia ancora impegnato nelle attività di sveglia o di ricreazione. Al di fuori degli orari previsti non potranno accedere per alcuna ragione alla sala mensa. Durante i pasti i Convittori dovranno osservare le comuni regole di buona educazione ed avere rispetto verso i compagni, il personale di cucina, i terzi eventualmente presenti, le attrezzature e gli ambienti. Prima del pranzo gli Educatori in turno faranno l'appello degli Alunni Convittori che avessero firmato l'apposito foglio di richiesta del servizio mensa, qualora vi fossero degli alunni Convittori che non avessero siglato il foglio di richiesta o entrassero in Convitto al momento del pasto, essi potranno ricevere il vitto solo in caso di disponibilità. Dopo i pasti, man mano che i Convittori dei singoli tavoli avranno terminato, potranno chiedere all'Educatore in turno di lasciare la sala mensa per recarsi all'edificio che ospita le sale di ricreazione, studio e le camerate.

#### Art. 23 (Studio)

All'ora stabilita per lo studio tutti i Convittori dovranno trovarsi al loro posto, puliti nella persona e nel vestiario, forniti di tutto l'occorrente per lo studio. Lo studio si effettua da parte di tutti i Convittori di ciascuna squadra, nei locali preposti allo scopo e nei periodi indicati nell'apposito orario interno di cui all'allegato A; lo studio verrà effettuato con l'assistenza dell'Educatore di turno che ha funzione di guida e consulenza. Durante le ore di studio si osserverà il massimo silenzio e la massima compostezza: non è consentito disturbare i compagni, spostarsi per futili motivi e senza autorizzazione esplicita dell'Educatore in servizio, fare uso di telefoni cellulari o apparecchi per l'ascolto della musica nemmeno se forniti di cuffie; per esigenze didattiche, l'Educatore potrà consentire uno studio di gruppo, a patto che questo non crei disturbo allo studio individuale. Terminato lo studio, ciascun Convittore avrà cura di lasciare il proprio posto in perfetto ordine.

#### Art. 24 (Ricreazione)

Durante la ricreazione sarà tenuto un comportamento corretto ed educato, così come in ogni altro momento della vita Convittuale. Sarà consentito l'uso dei giochi in dotazione del Convitto, la lettura di libri, giornali e riviste, la visione della televisione, la fruizione di audiovisivi. Qualora da parte di un Educatore vi fosse la disponibilità ad accompagnare un gruppo di Convittori, potranno essere organizzate delle uscite dal Convitto, anche non programmate preventivamente, con una redistribuzione delle squadre secondo



quanto disposto dal regolamento Interno delle Attività degli Educatori; gli alunni maggiorenni e quelli autorizzati, potranno godere della libera uscita anche autonomamente, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

#### Art. 25 (Svolgimento e programmazione delle attività di sportive e culturali interne al Convitto)

Le attività sportive e culturali interne al Convitto sono programmate annualmente dal Collegio degli Educatori ed inserite nel P.O.F. del Convitto; sono tuttavia possibili variazioni dovute alle necessità educative e culturali che dovessero sorgere nel corso dell'anno scolastico. Tali attività vengono svolte in stretta collaborazione tra Educatori e Convittori nei giorni e nelle ore stabilite.

La partecipazione degli Alunni Convittori alle attività sportive o culturali deve essere autorizzata dai genitori degli Alunni Convittori minorenni o da dichiarazione personale degli Alunni Convittori maggiorenni. La dichiarazione di autorizzazione viene sottoscritta al momento della presentazione della domanda di iscrizione. L'Alunno Convittore potrà svolgere le attività sportive previste solo in caso di certificazione rilasciata dalle autorità mediche competenti.

#### Art. 26 (Attività sportive e culturali esterne al Convitto)

Per quanto riguarda le attività sportive legate a società, queste ultime devono richiedere la certificazione di idoneità psico-fisica per praticare quella particolare e determinata disciplina, assumendosi le relative responsabilità nel periodo in cui il giovane è impegnato con la società stessa. Gli alunni Convittori potranno essere autorizzati a partecipare a gare sportive o allenamenti infrasettimanali. L'autorizzazione all'uscita dal Convitto è comunque condizionata alla richiesta scritta del genitore o del tutore legale per il Convittore minorenne, o alla richiesta scritta del Convittore maggiorenne.

La partecipazione ad eventuali attività culturali esterne al Convitto è anche essa subordinata alla richiesta scritta del genitore o del tutore legale per il Convittore minorenne, o alla richiesta scritta del Convittore maggiorenne.

La partecipazione a tali attività (sportive e/o culturali) è equiparata alla libera uscita, e come tale può essere sospesa temporaneamente dall'Educatore in servizio, o revocata definitivamente in caso di comportamenti non adeguati nel corso delle attività del Convitto.

#### Art. 27 (Libera uscita dei Convittori)

È consentita la libera uscita dei Convittori, previa autorizzazione degli Educatori, unicamente durante le ore pomeridiane di ricreazione.

La libera uscita sia per i Convittori maggiorenni che per quelli minorenni è subordinata al parere favorevole dell'Educatore responsabile in quel momento della squadra, che la concederà sulla base della correttezza del comportamento tenuto (in classe ed in convitto), dell'applicazione allo studio, l'andamento scolastico, della presenza di sanzioni disciplinari che limitino la libera uscita, secondo le modalità previste dal Regolamento interno delle Attività degli Educatori.

Ai Convittori maggiorenni è permessa la libera uscita al termine delle lezioni pomeridiane se frequentanti le sedi distaccate per permettere loro di non perdere orario di libera uscita, detta possibilità deve essere espressamente autorizzata dall'Educatore responsabile della squadra. Ai Convittori Minorenni è permessa la libera uscita, previa autorizzazione dell'Educatore responsabile della squadra e previa esplicita autorizzazione dei genitori secondo il modulo Allegato "B", che deve in ogni caso comprendere, espressamente dichiarate da parte dei genitori, le seguenti prese d'atto:

1) consapevolezza del fatto che durante la "libera uscita" l'Istituto-Convitto non può esercitare alcuna sorveglianza sul Convittore e non risponde di quanto accade durante la stessa;

2) in conseguenza di ciò, accettazione della clausola per la quale ricade sui genitori o sui tutori legali la responsabilità civile e penale per gli infortuni, i danni a oggetti e persone che potessero essere causati dal Convittore minorenni durante la “libera uscita”;

3) consapevolezza che la “libera uscita” può essere sospesa o revocata o limitata nell’orario, per qualsiasi motivo, a insindacabile giudizio del Personale Educativo che condiziona l’autorizzazione in base a: rendimento scolastico (secondo le modalità certificate dall'apposita scheda per le comunicazioni insegnanti-educatori), impegno nelle ore di studio ed il comportamento (puntualità, rispetto delle regole, ecc.) .

La libera uscita degli alunni Convittori (sia maggiorenni che minorenni) deve essere registrata negli appositi spazi del Registro delle Attività Quotidiane con indicazione del Convittore cui è stata concessa l’autorizzazione, l’orario di inizio e di termine del permesso della “libera uscita”, la sigla dell’Educatore che ha autorizzato l’uscita; eventuali ritardi nel rientro saranno segnalati sul Registro e sanzionati secondo il Regolamento di Disciplina allegato. In ogni caso i Convittori in libera uscita non possono uscire dal territorio di Oristano. In caso di rientro anticipato al Convitto rispetto all’orario concesso, il permesso automaticamente si annulla. Il Dirigente Scolastico, sentita l’eventuale disponibilità del Personale Educativo, può autorizzare lo stesso ad allontanarsi dalla propria sede di servizio per recarsi nei luoghi della libera uscita dei convittori allo scopo di svolgere un’azione preventiva contro eventuali eccessi comportamentali .

#### Art. 28 (Fruizione dei media e delle attrezzature informatiche)

Durante le ore di ricreazione è consentita la fruizione dei media del Convitto o di proprietà degli alunni Convittori (televisione, radio, lettori audio; giornali, riviste) o di attrezzatura informatica (computers, console per giochi etc.). Tale fruizione dovrà avvenire per quanto possibile negli spazi comuni, in accordo tra gli alunni Convittori e sotto la supervisione degli Educatori in turno. Gli stessi Educatori in servizio potranno limitare a singoli o a tutti i Convittori la fruizione dei media e delle attrezzature informatiche, in seguito a un uso non corretto degli stessi sia nelle modalità di fruizione che nei contenuti. La visione degli spettacoli televisivi notturni non può andare oltre l’orario previsto per il riposo notturno, salvo per avvenimenti di particolare rilevanza sociale, sportiva e culturale.

#### Art. 29 (Riposo e dormizione)

All’orario previsto, o su invito degli Educatori in servizio, tutti i Convittori dovranno recarsi alle proprie camerette e provvedere alle operazioni di pulizia personale, e prepararsi sollecitamente alla dormizione nella propria stanza, spegnendo le luci alle ore previste e rispettando il silenzio.

L’orario previsto per la dormizione è indicato nell’allegato A. Durante le ore di riposo e dormizione, non è consentito disturbare i compagni, cambiare autonomamente stanza assegnata e uscire dalla propria stanza, se non per motivi di necessità. La dormizione dovrà avvenire nel silenzio e nella quiete. Eventuali disturbi notturni saranno sanzionati secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Disciplina. In particolare è esplicitamente proibito utilizzare radio o altri dispositivi audiovisivi durante i periodi di riposo e dormizione.

#### Art. 30 (Rientro in famiglia dei Convittori)

Convittori, sia maggiorenni che minorenni, rientrano in famiglia:

1. al termine delle lezioni del sabato o del giorno precedente l’interruzione delle attività didattiche per festività o sospensione dell’attività didattica. Essi tuttavia saranno considerati in uscita dal Convitto alla mattina del sabato, al momento del loro ingresso nella classe scolastica di appartenenza (ore 8,30).

2. infrasettimanalmente accompagnati da un genitore o da un tutore legale o da persona delegata da un genitore o dal tutore legale, in caso di necessità familiari, attività sportive, visite mediche etc.; tale uscita verrà segnalata dall'Educatore di turno sul Registro dei Rientri in Famiglia.
3. infrasettimanalmente con firma sul Registro dei Rientri in Famiglia (solo gli alunni maggiorenni) in caso di necessità giustificate.
4. infrasettimanalmente (anche minorenni) dopo richiesta dei genitori o del tutore legale pervenuta via fax all'Istituto; il fax dovrà comprendere anche la firma e una copia del documento d'identità del genitore o del tutore legale che presenta la richiesta, nonché le motivazioni della richiesta d'uscita anticipata.
5. in caso di malattia, secondo le modalità previste nei punti 2), 3) e 4).

L'uscita avviene sotto la responsabilità del genitore o del tutore legale che ne abbia fatto richiesta (nel caso di Convittore minorenni) o propria del Convittore maggiorenne; nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Istituto, al Dirigente o ai suoi componenti nel caso di eventuali incidenti avvenuti in itinere dei trasferimenti degli alunni Convittori dal Convitto verso il paese di residenza.

#### Art. 31 (Rientro in Convitto)

Il Convittore ha l'obbligo di rientrare in Convitto entro le ore 8 del giorno successivo alla festività o alla sospensione dell'attività didattica e comunque prima dell'orario di inizio delle lezioni. Il servizio mensa sarà garantito a coloro che sono presenti la mattina all'inizio delle lezioni. Viene consentito l'ingresso in Convitto al termine delle lezioni scolastiche della mattina per i Convittori che presentassero a giustificazione gravi motivi. In questo caso per gli alunni minorenni è necessaria la richiesta dei genitori. Per motivi gravi e comprovati viene consentito l'ingresso anche nel pomeriggio, ma non oltre le 19,00; nel caso di alunni minorenni, essi potranno essere ammessi solo se accompagnati dai genitori.

#### Art. 32 (Rapporti con le famiglie)

Vista la particolare natura dell'Istituzione Convittuale, i rapporti con le famiglie di origine sono ritenuti fondamentali per un corretto sviluppo e maturazione dell'Alunno Convittore e per una sua adeguata partecipazione ed integrazione nella vita e nelle attività del Convitto. Ne consegue che anche gli Alunni Convittori maggiorenni dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi delle correnti leggi sulla Privacy, con le quali acconsentono che le informazioni personali relative al Convitto vengano segnalate alle famiglie. Il Dirigente Scolastico e il Coordinatore degli Educatori potranno convocare i genitori o i tutori legali per discutere del comportamento dell'Alunno Convittore. Eventuali comunicazioni telefoniche potranno essere effettuate anche dagli Educatori in servizio qualora si presentasse la necessità.

Il Personale Educativo, durante le ore di servizio, resta a disposizione delle famiglie per ricevere comunicazioni e richieste; tali colloqui dovranno svolgersi in modo da non turbare il normale svolgimento delle attività del Convitto, e quindi preferibilmente durante le ore destinate alla ricreazione, ma non oltre le ore 20,30. Nella scheda di valutazione scolastica tri-quadrimestrale e in tutte le comunicazioni collegiali stabilite dal Collegio dei Docenti dell'Istituto, dovranno comparire le valutazioni relative al profitto nella vita convittuale. Tali valutazioni saranno concordate in sede di Collegio degli Educatori e presentate ai singoli Consigli di Classe dal Coordinatore degli Educatori o da un Educatore da lui delegato. Al termine dell'anno scolastico il Collegio degli Educatori stabilisce una valutazione relativa al profitto nelle attività del Convitto; tale valutazione comparirà nella scheda finale, e costituisce titolo per la graduatoria del concorso per gli aspiranti Convittori dell'anno scolastico successivo.

Ai familiari di alunni Convittori residenti fuori Oristano sarà consentita la visita agli alunni Convittori durante i periodi di ricreazione, ma comunque non oltre le ore 20,30.

## TITOLO 5: SERVIZI DEL CONVITTO

### Art. 33 (Corredo)

L'amministrazione del Convitto fornisce le suppellettili ritenute funzionali alla vita residenziale in Convitto:

1. letto fornito di rete, materasso;
2. stipetto;
3. scrivania;
4. banchi e sedie per la zona-studio.

Ogni Convittore dovrà essere fornito dalle famiglie del seguente corredo minimo: n°2 lenzuola, n°1 federe, n°2 asciugamani, n°1 asciugamani per bagno, n°1 pigiama, biancheria personale sufficiente ad assicurare il cambio settimanale, n°1 borsa contenete spazzola per abiti, per scarpe, per capelli, spazzolino da denti etc., n° 2 sacchetti per il cambio della biancheria. Il restante corredo personale è a discrezione delle famiglie.

Ogni capo del corredo dovrà preferibilmente essere contrassegnato con il numero di matricola che l'Istituto Coordinatore assegnerà a ciascun Convittore all'ingresso in Convitto. La custodia del corredo, dei libri e degli altri oggetti personali spetta esclusivamente al Convittore. L'amministrazione del Convitto non assume alcuna responsabilità in merito. Non si assumono responsabilità dei capi di corredo e di ogni altro oggetto lasciato in Convitto durante i periodi di vacanza.

Ad ogni buon fine, i Convittori non possono detenere oggetti di valore o somme rilevanti.

L'amministrazione non risponde del loro smarrimento o furto.

### Art. 34 (Vitto)

La mensa del Convitto è riservata agli studenti Convittori/Semiconvittori e agli Educatori in servizio durante l'orario dei pasti; il personale a qualunque titolo dipendente dell'Istituto può partecipare alla mensa solo se è preventivamente prenotato, ed abbia contemporaneamente consegnato il buono mensa che non sarà restituito nel caso il prenotato non ne usufruisca. Altresì la mensa sarà aperta durante il pranzo anche ad altri studenti dell'Istituto, anche se non Convittori, impegnati in lezioni pomeridiane. Il vitto è costituito da: prima colazione, pranzo, merenda, cena dal lunedì al venerdì; al sabato è prevista solo la fornitura della prima colazione, e della merenda per la ricreazione scolastica. Il pasto è uguale per tutti e viene preparato sulla base dell'apposita tabella dietetica predisposta dall'autorità competente per legge; il menù settimanale viene affisso la mattina del primo giorno della settimana in cui sia aperto il Convitto nella sala mensa, ed è altresì disponibile presso il registro del Convitto. Detta tabella può essere variata in seguito ad esigenze stagionali anche tendo conto delle indicazioni di una commissione mista di studenti Convittori ed Educatori, mentre il menù settimanale può essere modificato a seguito di esigenze di fornitura.

### Art. 35 (Servizio sanitario)

Viene garantito un servizio infermieristico, dal momento che è presente in Convitto l'infermiera, secondo gli orari stabiliti da un decreto del Dirigente Scolastico.

### Art. 36(Assicurazione)

È prevista per il Convitto una polizza di assicurazione contro gli infortuni e contro la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 37(Agitazione sindacale)

In caso di agitazione sindacale del Personale Educativo o ATA, ai Convittori e alle loro famiglie saranno date tempestivamente le opportune informazioni sui servizi minimi garantiti.

#### Art. 38 (Personale del Convitto)

Per il raggiungimento delle finalità del Convitto e per la fornitura dei servizi, il Convitto dispone del seguente personale:

1. Personale Educativo
2. Infermiera
3. Custodi
4. Personale di mensa
5. Personale addetto alle pulizie
6. Personale addetto alla lavanderia

Il contingente di ciascuna singola qualifica viene stabilito per legge. Le funzioni del personale sono stabilite e organizzate dal Dirigente Scolastico sulla base della legge.

### TITOLO 6: COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI

#### Art. 39 (Norme comportamentali generali)

L'educazione morale e civile dei Convittori è affidata agli Educatori ai quali ogni studente deve portare rispetto. Ogni studente può sempre rivolgersi al Personale Educativo per tutto ciò di cui ha bisogno. I Convittori devono osservare scrupolosamente gli orari e le norme che regolano la vita in comune e quelle disposizioni che venissero loro comunicate verbalmente dal Personale Educativo e dalla Direzione, anche non comprese nella presente organizzazione interna. Le regole di comportamento del Convitto sono quelle che si seguono in ogni buona famiglia, temperate dalle limitazioni imposte dalla vita comunitaria; la direzione si preoccupa che tali regole vengano accettate dal Convittore con la persuasione e non con l'imposizione, con la convinzione e non con la coercizione, in quanto l'opera educativa del Convitto non è improntata alla punizione, ma alla prevenzione ed alla sollecitazione a comportamenti consoni ad una adeguata condotta morale e sociale.

#### Art. 40 (Divieti)

È vietato ai Convittori

1. Effettuare attività non autorizzate dagli Educatori;
2. Conservare nelle camere o comunque nel Convitto, eccessive quantità di generi alimentari, posateria, bevande alcoliche, fornelli ad uso cucina di qualsiasi tipo, libri, giornali o riviste che offendano la morale;
3. Utilizzare radio o altri dispositivi audiovisivi se non nelle ore consentite; il divieto è valido specie durante le ore di riposo;
4. Detenere armi o oggetti atti ad offendere;

5. Sporgersi dalle finestre;
6. Gettare rifiuti all'esterno e all'interno del Convitto;
7. Fumare nei dormitori, in sala studio, in sala mensa, in sala ricreazione e in tutti i luoghi proibiti dalla legge e comunque in tutte le aree coperte del Convitto;
8. Portare e utilizzare automobili o qualsiasi mezzo di locomozione nell'area del Convitto;
9. Allontanarsi durante le ore di studio, di ricreazione ed in ogni altra attività, senza esplicita autorizzazione dell'Educatore di gruppo in servizio;
10. Entrare in cucina fuori dall'orario dei pasti;
11. Entrare senza permesso nell'ufficio e nelle stanze riservate agli Educatori;
12. Entrare nelle camere dei compagni, a meno che non ci sia presente uno degli occupanti;
13. Uscire senza permesso dalla sede del Convitto;
14. Farsi la doccia dopo le ore 21,45 o durante le ore di studio, salvo situazioni eccezionali ed autorizzazione dell'Educatore in servizio.

Le violazioni alle presenti prescrizioni e divieti vengono sanzionate secondo il Codice Interno di Disciplina allegato, proposto dal Collegio degli Educatori e approvato a parte dal Consiglio di Istituto.

#### Art. 41 (Disposizioni di sicurezza)

Per esigenze di sicurezza, è vietato:

1. manomettere gli impianti elettrici, idraulici, fognari, di riscaldamento;
2. manomettere gli infissi e gli arredi dei locali del Convitto;
3. usare stufe, fornelli a fiamma, ferri da stiro, prodotti infiammabili;
4. fumare nei locali del Convitto;
5. appoggiare qualsivoglia oggetto sui termosifoni;
6. manomettere gli elettrodomestici presenti nel Convitto;
7. manomettere gli impianti antincendio e in particolare gli idranti e gli estintori, le porte antipanico, l'impianto di segnalazione delle vie di fuga.

La regolazione dell'impianto di riscaldamento e l'uso dell'impianto elettrico sono riservati esclusivamente al personale autorizzato. Le manomissioni e gli usi non autorizzati saranno sanzionati secondo il Regolamento di Disciplina. In ogni caso il Coordinatore degli Educatori o l'Educatore di turno quando si dovesse presentare una situazione di emergenza, segnaleranno tempestivamente al Responsabile per la Sicurezza o al Dirigente Scolastico l'eventuale diminuita funzionalità degli impianti; tale comunicazione avverrà in forma verbale seguita da eventuale segnalazione scritta.

#### Art. 42 (Sanzioni disciplinari)

Nei confronti dei Convittori che mancheranno ai propri doveri e/o commetteranno nella Scuola o nel Convitto o durante le libere uscite, atti di indisciplina, contro le norme che regolano la vita in comune, saranno presi, a secondo della gravità della mancanza, i provvedimenti previsti dal Codice Interno Disciplinare allegato al presente Regolamento. I provvedimenti disciplinari di lieve e media entità, ovvero fino a 3 giorni di sospensione dal Convitto, in caso di immediata necessità, possono essere presi

dall'Educatore Coordinatore; il provvedimento verrà segnato sul registro del Convitto e sulla scheda personale del Convittore, e ne verrà data comunicazione scritta al Dirigente Scolastico e alle famiglie dei Convittori. Per mancanze più gravi il Coordinatore del convitto solo dopo aver riunito il Comitato di disciplina (composta da tre educatori) o il Collegio degli educatori potrà comminare sanzioni che prevedono periodi superiori a 3 giorni.

I provvedimenti disciplinari che possono essere presi nei confronti dei Convittori sono:

1. richiamo verbale da parte del Personale Educativo in servizio;
2. comunicazione ai genitori;
3. nota dell'Educatore in servizio;
4. ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e portata a conoscenza della famiglia del Convittore;
5. sospensione dal Convitto;
6. allontanamento temporaneo dal Convitto;
7. espulsione dal Convitto.

#### Art. 43 (Incompatibilità con il regime convittuale)

Presentandosi casi di incompatibilità alla vita in comune di uno o più Convittori, gli Educatori, riuniti collegialmente, esprimono un parere per il Dirigente Scolastico che, convocato il Consiglio di Disciplina, sulla base delle deliberazioni di quest'ultimo dovrà successivamente adottare i necessari provvedimenti disciplinari di allontanamento.

#### Art. 44 (Risarcimento danni)

I Convittori sono responsabili sia individualmente sia collettivamente dei danni al materiale, alle attrezzature del Convitto e anche agli immobili del Convitto medesimo. Chiunque per colpa o disattenzione causi danni di qualunque sorta è tenuto al risarcimento e inoltre, nei casi siano previste, verranno prese sanzioni disciplinari. Se non sarà possibile individuare responsabilità singole, l'Educatore in servizio segnalerà sull'apposito registro il danno, che verrà rifuso collettivamente dai componenti della camerata in cui è avvenuto, o da tutti i Convittori nel caso sia avvenuto nelle aree comuni.

#### Art. 45 (Uscita senza autorizzazione)

Il Dirigente Scolastico e gli Educatori non assumono alcuna responsabilità nel caso che il Convittore abbandoni il Convitto senza autorizzazione, eludendo la sorveglianza del Personale Educativo. Nel caso ciò si verifichi, l'Educatore segnalerà il fatto sul Registro del Convitto e provvederà sollecitamente ad avvertire la famiglia e l'autorità competente e a redigere dettagliata relazione al Dirigente Scolastico che convocherà sollecitamente il Comitato di Disciplina che adotterà le opportune sanzioni disciplinari.

#### Art. 46 (Organi preposti a comminare le sanzioni)

Le sanzioni al Regolamento di Disciplina vengono comminate dalle seguenti figure:

1. Richiamo verbale, Nota disciplinare sul Registro, privazione della libera uscita fino a cinquegiorni: Educatore di turno o Dirigente Scolastico;
2. Annotazione sul Registro che abbia incidenza sulla valutazione finale, privazione della libera uscita superiore a cinque giorni: Collegio degli Educatori o Dirigente Scolastico;

3. Allontanamento dal Convitto provvisorio o definitivo: Consiglio di Disciplina del Convitto;
4. Sospensione cautelativa dal Convitto (fino a due giorni): Coordinatore degli Educatori (vedi oltre: art. 49 Consiglio di Disciplina – Convocazione Urgente, nei casi di infrazioni gravi al codice interno disciplinare che prevedano necessariamente la convocazione del Consiglio di disciplina)
5. Sospensione dal Convitto per infrazioni di lieve o media entità (fino a tre giorni): Coordinatore degli Educatori;

#### Art. 47 (Consiglio di Disciplina del Convitto)

Il Consiglio di Disciplina del Convitto, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del DPR 24 giugno 1998 n. 249, è composto da:

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Coordinatore degli Educatori
3. Un rappresentante degli Educatori

Le riunioni del Consiglio di Disciplina sono presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal Coordinatore degli Educatori. Il segretario verbalizzante e non votante viene nominato con Decreto del Dirigente Scolastico.

Le decisioni vengono prese a maggioranza o all'unanimità. Il Consiglio di Disciplina può riunirsi solo in caso di presenza di tutti i suoi membri; essi, tuttavia, attraverso una delega scritta possono nominare un delegato che sia parte del personale Docente ed Educativo dell'Istituto e del Convitto annesso, per sostituirli in una o più riunioni.

Il Consiglio di Disciplina viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Coordinatore degli Educatori qualora si manifestino le infrazioni al Regolamento del Convitto che prevedano l'allontanamento definitivo dalle attività dal Convitto. Viene altresì convocato dallo stesso Dirigente Scolastico, su richiesta del rappresentante dei genitori o del rappresentante degli Alunni Convittori, in caso di reclamo avverso provvedimenti disposti da un Educatore, dal Collegio degli Educatori o dal Coordinatore degli Educatori.

La Convocazione può essere ordinaria o urgente.

Le richieste di convocazione devono recare la motivazione della richiesta e l'indicazione se la Convocazione sia ordinaria o urgente.

#### Art. 48 (Consiglio di Disciplina – Convocazione Ordinaria)

La Convocazione ordinaria viene disposta dal Dirigente Scolastico con comunicazione tramite circolare sottoscritta per presa visione dal Coordinatore degli Educatori, dal Rappresentante degli Educatori e dal Rappresentante degli Alunni Convittori e degli alunni per i quali si richiedono i provvedimenti, e lettera raccomandata A.R. al rappresentante dei genitori dei Convittori e dei genitori di ogni alunno Convittore per il quale si richiedono i provvedimenti disciplinari. La riunione si svolgerà non prima di cinque giorni di attività convittuale dall'invio della lettera al rappresentante dei genitori e di cinque giorni dalla promulgazione della circolare di convocazione.

#### Art. 49 (Consiglio di Disciplina – Convocazione Urgente)

La Convocazione Urgente viene fatta dal Dirigente Scolastico proprio o su richiesta del Coordinatore degli Educatori.

Essa viene indetta in caso di danni materiali gravi o di comportamenti che hanno messo o potevano mettere a repentaglio la sicurezza e l'incolumità di qualsiasi alunno Convittore del Personale educativo (ivi



compreso l'autore o gli autori dell'atto per cui viene richiesto provvedimento disciplinare), del personale scolastico o di terzi. In questi casi può essere prevista una sospensione cautelare dell'alunno convittore (o degli alunni Convittori) fino ai due giorni necessari per la Convocazione Urgente del Consiglio di Disciplina, fatta dal Dirigente Scolastico o, su sua delega, dal Coordinatore degli Educatori; tale sospensione cautelativa non potrà essere comminata senza aver preventivamente sentito il Convittore o i Convittori cui viene comminata, perché possa esporre le proprie ragioni. La sospensione cautelativa è comminata dal Coordinatore degli Educatori e non da un organo collegiale in virtù della sua eccezionalità dovuta alla gravità del fatto e alla minaccia all'incolumità, e comunque deve essere confermata dal Consiglio di Disciplina riunito con Convocazione Urgente.

Ogni provvedimento di sospensione cautelare prevede necessariamente una Convocazione Urgente del Consiglio di Disciplina.

La sospensione cautelare deve essere confermata dal Consiglio di Disciplina riunito in Convocazione Urgente. Il Consiglio di Disciplina, sentito l'alunno in questione, può decidere:

1. di confermare la sospensione cautelativa, rendendola effettiva e, di conseguenza, da riportare sulla scheda personale del Convittore ai fini della valutazione delle attività convittuali. La sospensione effettiva può essere prolungata anche oltre i due giorni, secondo le graduazioni previste dal Regolamento di Disciplina, e in casi particolarmente gravi, portare all'allontanamento temporaneo o definitivo dell'alunno Convittore o degli alunni Convittori dal Convitto.
2. di annullare la sospensione cautelativa; in questo caso la sospensione cautelativa non verrà riportata sulla scheda personale dell'alunno Convittore.

La Convocazione Urgente viene disposta dal Dirigente Scolastico motu proprio o su richiesta del Coordinatore degli Educatori o del Collegio degli Educatori e prevede una convocazione immediata (entro 48 ore dalla richiesta) del Consiglio di Disciplina.

Tale convocazione, visto il suo carattere di urgenza e necessità, può essere fatta ai membri del Consiglio di Disciplina anche tramite fonogramma riportata su apposito registro.

In caso di allontanamento definitivo dal Convitto, la decisione del Consiglio di Disciplina deve essere formalizzato dalla Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 6 Legge 11/10/1977 n. 748.

#### Art. 50 (Organismo di Garanzia del Convitto)

Ai sensi dell'Art. 5 comma 2 del DPR 24 giugno 1998 n.249, è istituito un Organismo di Garanzia; esso coincide con l'Organismo di Garanzia dell'Istituto al quale il Convitto è annesso.

#### Art. 51 (Codice interno disciplinare)

Al Regolamento è allegato un Codice Interno Disciplinare, che si propone come strumento di ausilio per una maggiore consapevolezza delle regole comunitarie, una maggiore trasparenza ed equanimità dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi preposti in quanto ritenuti necessari a garantire nella vita comunitaria un ambiente relazionale positivo; esso è inoltre finalizzato a permettere un autonomo rispetto delle regole comunitarie da parte degli alunni Convittori.

Esso si ispira al principio che un ambiente "positivo", caratterizzato dal rispetto di sé, degli altri e degli spazi, è condizione indispensabile per "vivere bene" e promuovere relazioni basate sul dialogo, sul confronto, sulla lealtà nel rispetto dei ruoli.

Sulla base delle disposizioni previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 4 comma 5 DPR 24 giugno 1998, n. 249), i provvedimenti disciplinari potranno essere convertite in attività utili alla comunità convittuale.

## TITOLO 7: PERSONALE EDUCATIVO

### Art. 52 (Principi generali)

Come ricordato nell'art. 2 del presente Regolamento, gli Educatori all'interno del Convitto svolgono l'attività educativa e disciplinare principale in collaborazione con il Dirigente Scolastico; la progettazione e la conduzione della stessa attività avviene attraverso un confronto costruttivo con le altre componenti dell'Istituto, in particolar modo il personale docente e quello ATA.

Gli educatori partecipano dunque alle riunioni periodiche del Consiglio di Classe, e sono richiesti interventi diretti dei docenti nel Convitto, per creare un percorso formativo unitario scuola- Convitto che cerca di armonizzare il curriculum scolastico e la vita convittuale.

Gli Educatori curano il comportamento degli studenti Convittori, hanno funzione di guida e di consulenza nell'attività di studio del gruppo di studenti a loro affidati, di organizzazione e di animazione delle attività sportive, culturali e integrative del gruppo stesso, di collaborazione con gli insegnanti per un completo ed armonico sviluppo della personalità degli studenti.

Gli Educatori organizzano le varie attività, secondo le proprie professionalità e responsabilità. A tal fine gli Educatori curano assieme al Dirigente Scolastico i rapporti con le famiglie degli Alunni Convittori secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

### Art. 53 (Regolamento Interno delle Attività degli Educatori)

Il Collegio degli Educatori stabilisce un Regolamento Interno delle Attività degli Educatori, approvato ed adeguato ogni anno scolastico, che comprende:

1. orari e ripartizione dei servizi, con attribuzione delle squadre;
2. procedure relative alla vita convittuale quotidiana (ad esempio registrazione degli ingressi, delle presenze e delle assenze nel Convitto e nell'Istituto; permessi di uscita e rientri in famiglia; utilizzo dei registri; registrazione delle richieste per il servizio mensa; attività durante gli orari non esplicitamente previsti dal presente Regolamento)
3. procedure in caso di situazioni particolari (ad esempio segnalazione delle assenze degli Educatori; assenze di Educatori senza nomina tempestiva di supplente; ripartizione delle squadre in caso di attività sportive, ricreative, culturali particolari; comportamento in caso di infortuni dei Convittori o di emergenze)
4. compiti degli Educatori non esplicitamente previste dalla normativa nazionale vigente. Il Regolamento Interno delle Attività degli Educatori viene portato a conoscenza del Dirigente Scolastico nella sua forma finale e in caso di variazione, attraverso comunicazione adeguatamente protocollata dalla Segreteria dell'Istituto.

### Art. 54 (Responsabilità del Personale addetto al Convitto)

Il Personale Educativo, durante il proprio orario di servizio, è responsabile del gruppo di studenti avuti in affidamento e di quelli assegnati durante la giornata o nelle ore notturne in base a precise esigenze di servizio e comunque specificate nel Regolamento Interno delle Attività degli Educatori.

La divisione in gruppi degli Alunni Convittori viene fatta dal Collegio degli Educatori all'inizio delle attività annuali del Convitto, ed è suscettibile di modifiche solo dopo discussione e votazione all'interno di una riunione del Collegio stesso.

### Art. 55 (Coordinatore del Convitto)

Secondo le disposizioni di legge viene nominato un Coordinatore del Convitto.

Il Coordinatore del Convitto è incaricato della sorveglianza generale del Convitto, tiene privilegiatamente i rapporti con i docenti dell'Istituto e con le famiglie dei Convittori, collabora con la Segreteria Studenti per il

pieno conseguimento dei fini istituzionali del Convitto, esplicando altresì la sua opera sia ai fini del necessario coordinamento degli Istitutori sia ai fini del corretto svolgimento della vita convittuale in tutti i suoi momenti.

Oltre ai compiti inerenti la sua funzione stabiliti per legge, il Coordinatore del Convitto svolge le funzioni ad esso assegnate nel presente Regolamento, nel Regolamento Interno delle Attività degli Educatori e a lui delegate dal Dirigente Scolastico.

#### ALLEGATO A. (Orario delle attività)

Le attività del Convitto sono regolate dal seguente Regolamento e fino a modifica approvata dal Collegio degli Educatori, dal seguente orario:

1. ore 6,30/7,00: sveglia;
2. ore 7,10-8,00: colazione presso la mensa;
3. ore 7,42: partenza del bus per oristano per recarsi alle lezioni o alle esercitazioni;
4. ore 8,10: uscita dalla mensa per recarsi alle lezioni o alle esercitazioni;
5. ore 13,30-14.45: pranzo;
6. ore 15,00-17,00: studio in convitto (1° turno pranzo) o lezione in classe;
7. ore 15,15-17,00: studio in Convitto (2° turno pranzo) o lezione in classe;
8. ore 17,00/17,30: libera uscita o ricreazione e merenda;
9. ore 19,30 rientro dalla libera uscita;
10. ore 19,30: cena;
11. ore 20,00/20,30: attività ricreativa organizzata o studio volontario;
13. ore 21,40: preparazione per il riposo notturno e dormizione.

È consentito agli Alunni Convittori la visione del primo spettacolo televisivo serale su autorizzazione del Personale Educativo in quel momento in servizio.

In caso di particolari carenze nel profitto scolastico, su richiesta dei singoli convittori o di gruppi di essi, o su decisione del Coordinatore degli Educatori, potranno essere destinate allo studio guidato da un Educatore in servizio le ore dalle 20,30 alle 21,30.

#### ALLEGATO B

I.P.S.A.A. "DON DEODATO MELONI"

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA

RISTORAZIONE      Loc. Palloni-Nuraxinieddu-09070 ORISTANO

Tel.0783/33034-33435-Fax 33301-

E-mail: [istituto@meloniipsaa.191.it](mailto:istituto@meloniipsaa.191.it) [www.ipsaameloni.it](http://www.ipsaameloni.it)

#### NORME PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI USCITA

Anno Scolastico \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

I convittori, a norma di regolamento, raggiungono la famiglia il sabato, nei giorni prefestivi e durante le vacanze natalizie, pasquali e in circostanze particolari.

Inoltre possono essere concessi permessi di uscita infrasettimanale, per i soli convittori/trici non soggetti a sanzioni disciplinari, con richiesta scritta annuale dei genitori osservando la seguente impegnativa di responsabilità.

Al Dirigente Scolastico dell' I.P.S.A.A.-I.P.S.A.R "DON DEODATO MELONI" –Nuraxinieddu-

Noi/il-sottoscritti/o-a

\_\_\_\_\_

residenti in (città)\_\_\_\_\_

(cap)\_\_\_\_\_via/piazza\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ telefoni \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ genitori (o legale rappresentante del

convittore/convittrice) di \_\_\_\_\_

#### DICHIARANO

Di accettare integralmente il regolamento del Convitto annesso, di cui hanno preso conoscenza, e particolarmente le seguenti norme:

di rimborsare, dietro semplice richiesta, le spese dei danni che, per concorso dell'allievo, possano derivare alle cose e alle persone

di sollevare l'Istituto, e con esso tutto il personale, da responsabilità per quanto possa accadere all'alunno per fatti derivanti da indisciplina, negligenza, ed in genere da fatti imputabili all'alunno stesso

di accettare qualsiasi provvedimento disciplinare che l'Istituto dovesse adottare a carico del predetto alunno che abbia disatteso il Regolamento del Convitto

di prendere atto e accettare l'espresso divieto, in ossequio a quanto disposto dal  
Regolamento del Convitto, di detenere e usare nell'intero comprensorio dell'Istituzione  
Educativa, veicoli di qualunque genere

**AUTORIZZANO**

sotto la propria responsabilità la S.V. a far uscire da solo il predetto alunno, in relazione ad esigenze impreviste, in orario antimeridiano, a fine lezione o appena finito il pranzo, nel giorno precedente tutte le ricorrenze festive scolastiche e nei giorni infrasettimanali in cui si determinino particolari motivi di necessità familiari o personali.

Parimenti autorizzano il figlio ad uscire dal Convitto per partecipare a gite scolastiche, visite di istruzione e manifestazioni culturali ed anche a svolgere attività ginnico-sportive, nell'ambito del Convitto e fuori. Autorizzano il /la proprio/a figlio/all'utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti da e per il convitto per prendere parte a progetti, corsi di recupero, ed altre esigenze ivi compresa la libera uscita pomeridiana.

Nel concedere le suddette autorizzazioni, i sottoscritti dichiarano di assumersi in proprio, senza riserva alcuna, ogni responsabilità connessa direttamente o indirettamente con le uscite e le attività indicate.

Precisano che autorizzano il/la figlio/a ad uscire da solo [una] [due] [tre] [quattro] [cinque] volte nel corso della settimana per i motivi di tipo familiare o personale all'uopo comunicati dal minore al momento dell'uscita dal Convitto. Dichiarano espressamente di essere a conoscenza che il Convitto chiude alle ore 09.00 il giorno precedente l'inizio delle vacanze.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/autorizzazione, i genitori (o legale rappresentante del convittore/convittrice), intendono sollevare la Direzione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uscita (16.20-18.40), ivi compreso l'eventuale mancato rientro del/della convittore/convittrice dopo le ore 18.40. Ferme restando le sanzioni disciplinari che saranno adottate dal Dirigente Scolastico su proposta del collegio degli Educatori.

La presente dichiarazione/autorizzazione, limitata all'anno scolastico in corso, è valida se presentata con firme autenticate, o apposte personalmente alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato.

L'alunno

Firma dei genitori o legale rappresentante del

.....

convittore/convittrice

(autenticata o apposta in presenza o di un educatore  
o del responsabile dell'ufficio alunni)

.....

.....

Il Dirigente Scolastico

.....

Nuraxinieddu.....

Si allegano:

Fotocopie documento di identità dei genitori (o legale rappresentante del convittore/convittrice

Attestazione o fotocopia del bollettino di versamento (effettuato a nome del/della ragazzo/ragazza) della prima rata della retta d'iscrizione al Convitto, con causale "pagamento 1° rata retta Convitto"

Certificazione medica attestante l'idoneità fisica a frequentare comunità.